

## ALLEGATO III

**MODIFICA DELL'ALLEGATO IV DEL CAPITOLO 9 DELLA DIRETTIVA 97/24/CE**

L'allegato IV del capitolo 9 della direttiva 97/24/CE è così modificato:

1) È aggiunto il seguente punto 1.5:

«1.5. "veicolo ibrido elettrico (HEV)": veicolo che ricava l'energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso:

- a) un carburante di consumo;
- b) un dispositivo di accumulo dell'energia elettrica (ad esempio, batteria, condensatore, volano/generatore, ecc.);»

2) è inserito il seguente punto 2.2.4.5:

«2.2.4.5. Nel caso dei veicoli ibridi le prove devono essere eseguite due volte.

- a) Condizione A: le batterie devono essere nello stato di piena carica. Nel caso sia disponibile più di una "modalità ibrida", va scelta per la prova la modalità ibrida prevalentemente elettrica.
- b) Condizione B: le batterie devono essere nello stato di carica minima. Nel caso sia disponibile più di una "modalità ibrida", va scelta per la prova la modalità ibrida prevalentemente termica.»

3) È inserito il seguente punto 2.2.5.5:

«2.2.5.5. I limiti di cui al punto 2.2.1 si ritengono rispettati se la media di quattro risultati relativi alla condizione A e la media di quattro risultati relativi alla condizione B non superano il livello massimo ammissibile per la categoria cui appartiene il veicolo sottoposto a prova.

Il valore medio più elevato costituisce il risultato della prova.»

